



Repertorio n. 21614

Raccolta n. 11392

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il tre giugno duemilaventicinque in Cremona e nell'ufficio secondario alla Via Milazzo n. 23, alle ore diciotto e cinque minuti.

Innanzi a me LAURA GENIO, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cremona e Crema, residente in Casalbuttano ed Uniti (CR) con studio alla Via Stefano Jacini n. 11,

SI E' RIUNITO

il Consiglio di Amministrazione della

"FONDAZIONE OCCHI AZZURRI IMPRESA SOCIALE"

con sede in Cremona alla Via Cesare Battisti n. 10, costituita in Italia in data 28/10/2022, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona n. 93058880191, iscrizione al R.E.A. n. CR-201212, Partita IVA 01782180192, iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore in data 23/01/2023;

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifiche statutarie.

E' PRESENTE

RUVIOLI FILIPPO, nato a Cremona il 23 luglio 1970, Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Dell'identità personale, qualifica e poteri del costituito, cittadino italiano, io notaio sono certo.

Lo stesso mi chiede di ricevere questo verbale e aderendo, io notaio dò atto che assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto Sociale, il Presidente della Fondazione RUVIOLI FILIPPO, il quale

CONSTATATO

--- che questo Consiglio è stato regolarmente convocato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale;

--- che sono presenti tutti i Consiglieri:

- **RUVIOLI FILIPPO**, nato a Cremona il 23 luglio 1970, residente ivi alla Via Cesare Battisti n. 10, codice fiscale RVL FPP 70L23 D150R, Presidente;

- **CORBARI CLAUDIA**, nata a Cremona il 22 luglio 1975, residente ivi alla Via G. Garibotti n. 4, codice fiscale CRB CLD 75L62 D150Z;

- **BROCCHIERI FRANCESCO**, nato a Cremona il 4 dicembre 1969, residente ivi alla Via G. Garibotti n. 4, codice fiscale BRC FNC 69T04 D150B;

- **CORBARI ALESSANDRO**, nato a Cremona il 23 ottobre 1973, residente ivi alla Piazza Quattro Novembre n. 16, codice fiscale CRB LSN 73R23 D150A;

- **BERENZI GIOVANNI**, nato a Cremona il 23 marzo 1968, residente ivi alla Via del Sale n. 40, codice fiscale BRN GNN 68C23 D150S;

- **AVANZINI GIORGIO**, nato a Cremona il 16 aprile 1985, residente ivi alla Via Caprera n. 5, codice fiscale VNZ GRG 85D16 D150S;

- **GHIZZI VALERIO**, nato a Cremona il giorno 11 ottobre 1970, residente ivi alla Via del Giordano n. 100, codice fiscale GHZ VLR 70R11 D150S;

--- che è collegato in audio/video conferenza, come previsto dal vigente statuto, il Sindaco Unico **FAZZI EMANUELE**, nato a Cremona il 10 ottobre 1971, residente ivi alla Via degli Opifici n. 4, codice fiscale FZZ MNL 71R10 D150L;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituito questo Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto sociale ed apre la discussione sui punti posti all'ordine del giorno.

Prendendo la parola il Presidente precisa che occorre procedere con la modifica di alcuni articoli del vigente statuto sociale, al fine di poter adeguare lo statuto stesso alle attuali esigenze della Fondazione e al maggior rispetto della normativa vigente e garantire così l'adeguato svolgimento delle attività dalla stessa poste in essere nonché il perseguimento degli scopi stabiliti nello statuto medesimo.

Lo stesso Presidente prosegue e chiarisce che tutte le modifiche da apportare sono relative agli articoli 1 (in tema di sede), 4 (in tema di bilancio di esercizio e bilancio sociale), 7 (in tema di fondatori e partecipanti), 8 (in tema di organi della Fondazione), 9 (in tema di competenze dell'assemblea dei fondatori), 10 (in tema di comitato dei partecipanti), 12, 13, 14, 15, 16 (in tema di consiglio di amministrazione e conseguenti) e 17 (in tema di organo di controllo e revisore dei

Reg.to a Cremona con
UNICO TELEMATICO
il 05/06/2025

al n. 7127

SERIE 1T

TOTALE: € 200,00

conti).

Lo stesso Presidente, infine, chiarisce che nel caso in cui fossero accolte le proposte testè formulate, sarebbe necessario modificare lo statuto sociale e adottare il nuovo testo composto di complessivi n. 19 (diciannove) articoli di cui dà lettura.

Precisa, inoltre che, seppur non vincolante ai fini della presente modifica, l'assemblea dei Fondatori ha rilasciato parere positivo in merito alle modifiche proposte, come prescritto dall'art. 13 del vigente Statuto Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE OCCHI AZZURRI IMPRESA SOCIALE" del 03/06/2025, dopo breve discussione, udita la relazione dell'Organo Amministrativo;

all'unanimità per alzata di mano
DELIBERA

I) di modificare gli articoli 1 (in tema di sede), 4 (in tema di bilancio di esercizio e bilancio sociale), 7 (in tema di fondatori e partecipanti), 8 (in tema di organi della fondazione), 9 (in tema di competenze dell'assemblea dei fondatori), 10 (in tema di comitato dei partecipanti), 12, 13, 14, 15, 16 (in tema di consiglio di amministrazione e conseguenti) e 17 (in tema di organo di controllo e revisore dei conti), come segue:

"Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.02 la Fondazione ha sede in Cremona, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'adozione della delibera e la comunicazione al Registro delle Imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune.";

"Articolo 4 - ESERCIZIO FINANZIARIO

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

4.01 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura o all'attività della fondazione, l'Assemblea approva il bilancio dell'esercizio precedente, redatto in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

4.02 L'Assemblea approva inoltre il bilancio sociale di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo n. 112/2017. Il bilancio sociale è redatto in conformità delle linee guida del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e tiene conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Fondazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale è pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato al registro delle imprese competente.";

"Articolo 7 - FONDATORI E PARTECIPANTI

7.01 Sono Fondatori le persone fisiche e giuridiche che sono indicate come tali nell'atto costitutivo. Possono inoltre assumere la qualifica di Fondatore persone fisiche o giuridiche che:

- intendano collaborare fattivamente alla gestione della fondazione e
- che siano ammesse come Fondatori dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri. La qualifica di Fondatore è a vita ed è gratuita.

7.02 Sono Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli enti, anche privi di personalità giuridica, che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi e che sono ammessi a farne parte dal Consiglio di Amministrazione. Per contributo significativo si intende un'erogazione effettuata a favore della Fondazione di ammontare almeno pari a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

7.03 La qualità di Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri e si perde automaticamente se il Partecipante non versa il contributo annuale a favore della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri può deliberare l'esclusione dei Partecipanti per inadempimento dei doveri derivanti dal presente statuto o comportamento incompatibile con la missione dei valori della Fondazione.

7.04 Partecipanti e Fondatori, se enti o persone giuridiche, sono esclusi automaticamente dalla Fondazione nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo avvenuto, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali.

7.05 I Partecipanti e i Fondatori possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

7.06 Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso dell'escluso all'Assemblea dei Fondatori entro 60 (sessanta) dal ricevimento della comunicazione della delibera stessa.";

"Articolo 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

8.01 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Comitato dei Partecipanti, se nominato;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore Legale.";

"Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI FONDATORI

9.01 I Fondatori costituiscono l'Assemblea dei Fondatori.

9.02 L'Assemblea dei Fondatori ha i seguenti poteri:

- definire gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- nominare il Consiglio di Amministrazione e il Presidente della Fondazione;
- nominare l'organo di controllo e il Revisore legale dei Conti, determinandone il compenso nei limiti di legge;
- determinare la misura di eventuali compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge;
- proporre al Consiglio di Amministrazione, occorrendo, la nomina di un Direttore;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- deliberare le modifiche statutarie anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare l'estinzione della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

9.03 L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno. E' altresì convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario con l'indicazione delle materie da trattare.

9.04 La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza (tre in caso di urgenza). L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. La riunione è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano all'adunanza tutti i Fondatori. Ciascun Fondatore, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro Fondatore. Ciascun Fondatore non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

9.05 Ciascun Fondatore ha diritto ad un voto. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Fondatori e delibera a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell'adunanza e riportato sul libro verbali dell'Assemblea dei Fondatori.";

"Articolo 10 - COMITATO DEI PARTECIPANTI

10.01 Il Comitato dei Partecipanti è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione che informa sulle attività e i risultati della Fondazione. Esso può dotarsi di un proprio regolamento interno di funzionamento ed organizzazione.

10.02 Il Comitato dei Partecipanti può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.";

"Articolo 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.01 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti variabile da tre a quindici membri, compreso il Presidente.

I componenti durano in carica tre esercizi fino ad approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.

12.02 Il primo Consiglio di Amministrazione è indicato nell'atto costitutivo. I suoi componenti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

12.03 Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, i sostituti sono nominati dalla Assemblea dei Fondatori alla prima seduta utile. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori il Consiglio decade e l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea dei Fondatori per le nuove nomine.";

"Articolo 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.01 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:

i) approvare il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio sociale, da presentare ed illustrare all'Assemblea dei Fondatori;

ii) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;

iii) approvare eventuali regolamenti interni;

iv) nominare, eventualmente, su proposta dell'Assemblea dei Fondatori, un Direttore (scelto anche tra soggetti esterni del Consiglio), determinandone le mansioni e il compenso.

13.02 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, ogni organismo che reputi necessario per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi.

13.03 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente e/o ad uno degli altri consiglieri.

13.04 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, consulenti, membri dell'Assemblea di Fondatori o del Comitato dei Partecipanti ed esperti nelle materie di competenza della Fondazione.";

"Articolo 14 - CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.01 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno. E' presieduto dal Presidente della Fondazione. E' convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

14.02 Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente.

14.03 Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale;

14.04 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza e riportato sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.";

"Articolo 15 - PRESIDENTE

15.01 Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori. Dura in carica tre esercizi fino ad approvazione del bilancio del terzo esercizio e può essere rinominato.

15.02 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e

presiede l'Assemblea dei Fondatori, il Comitato dei Partecipanti e il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati. Al Presidente spetta altresì: i) compiere, nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che saranno portati a conoscenza dello stesso Consiglio appositamente convocato entro 30 (trenta) giorni; ii) agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni; iii) rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Il Presidente cura inoltre le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

15.03 Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare singole funzioni ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.";

"Articolo 16 - VICE PRESIDENTE

16.01 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti.

Dura in carica tre esercizi e può essere rinominato.

16.02 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

16.03 Di fronte a terze, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.";

"Articolo 17 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

17.01 L'Assemblea dei Fondatori nomina un sindaco unico o un collegio sindacale aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

17.02 I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali della Fondazione ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci, come previsto dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 112/2017.

17.03 Nel caso in cui l'organo di controllo sia nominato in forma collegiale, esso è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. In caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti della metà un componente del collegio sindacale è nominato dai lavoratori della Fondazione.

17.04 La nomina del revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

17.05 L'Organo di controllo e/o il Revisore dei conti durano in carica tre esercizi fino ad approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.";

II) di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale conseguenziale alle modifiche testè deliberate;

III) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio ed opportuno potere al fine di eseguire quanto sopra deliberato, con la facoltà di introdurre nello Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e/o soppressioni che fossero richieste dai competenti organi ed uffici ed in particolare con le facoltà di presentare l'apposita domanda di approvazione ai sensi della vigente normativa, statale e regionale.

RUVIOLI FILIPPO, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, rilascia espresso incarico professionale al Notaio rogante affinché espleti presso il competente Registro delle Imprese tutte le formalità prescritte dalla legge e dipendenti dal presente atto.

Null'altro essendovi da deliberare, proclamati i risultati della votazione, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore diciotto e quarantacinque minuti e chiede a me notaio di allegare a questo verbale il nuovo testo dello Statuto Sociale sotto la lettera "A", dalla lettura del quale io notaio vengo dispensato.

Di questo verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su cinque fogli per diciassette facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e cinquanta minuti.

F.TI: RUVIOLI FILIPPO

LAURA GENIO NOTAIO (SIGILLO)=



ALLEGATO A all'atto n. 11392 della raccolta

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE OCCHI AZZURRI IMPRESA SOCIALE"

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.01 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 è costituita la fondazione denominata **"FONDAZIONE OCCHI AZZURRI IMPRESA SOCIALE"** (di seguito anche la "Fondazione").

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

1.02 La Fondazione ha sede in Cremona, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'adozione della delibera e la comunicazione al Registro delle Imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune.

1.03 La Fondazione opera sia in Italia che all'estero e può istituire e sopprimere sedi operative, sezioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle vigenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2 - SCOPI E ATTIVITA'

2.01 La Fondazione esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.02 Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- fornire supporto a bambini con manifestazioni di disabilità e/o ritardo, legato a delezione/deficit genetico e ai loro famigliari;
- favorire lo sviluppo della ricerca genetica e delle possibili azioni di intervento a favore delle famiglie con figli disabili;
- offrire occasioni di informazione e sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza sui temi legati alla disabilità dovuta a delezione/deficit genetico;
- contribuire alla crescita delle competenze specifiche di professionisti su tutti gli aspetti legati all'assistenza di persone con disabilità legate a deficit genetico.

2.03 L'attività che si propone di svolgere è quella prevista dalle lettere a, b, c, d, g, h, i, l, o, t e u dell'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 112/2017 e precisamente:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141, e successive modificazioni;

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

2.04 In particolare la Fondazione si propone di:

-- organizzare e promuovere attività ed interventi di tipo terapeutico, finalizzati al recupero, ripristino e riabilitazione delle funzionalità compromesse;

-- organizzare attività ed interventi di tipo educativo, finalizzati allo sviluppo e promozione della persona, nella sua globalità;

-- istituire un Comitato Scientifico, finalizzato a presidiare le attività di cui sopra;

-- organizzare convegni, incontri, momenti di dialogo e confronto tra famigliari e professionisti;

-- promuovere e organizzare iniziative di raccolta fondi, finalizzate allo sviluppo della ricerca in campo genetico;

-- creare strumenti di comunicazione di vario tipo che promuovano l'approfondimento, lo scambio e il confronto di esperienze e informazioni legate agli scopi sociali;

-- sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche legate alla Fondazione;

-- collaborare con altri Enti/Associazioni/Fondazioni che abbiano obiettivi e finalità strettamente correlati agli obiettivi e finalità di questo Ente;

-- promuovere attività di formazione e informazione per operatori, professionisti, volontari, famigliari, legati ai temi della Fondazione;

-- stimolare gli enti pubblici (scuole, ospedali, servizi, ecc.) ad adottare strumenti idonei a rispondere ai bisogni delle persone affette da disabilità e/o ritardo legato a delezione/deficit genetico;

-- promuovere una rete di soggetti (persone fisiche, giuridiche non profit e profit) che possano sostenere, qualificare e incrementare le risorse utili al raggiungimento degli scopi sociali, questi soggetti, in qualità di sostenitori possono fornire risorse di tipo materiale, reputazionale nei confronti dei progetti.

Articolo 3 - PATRIMONIO

3.01 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione indicata nell'atto costitutivo.

3.02 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Membri della Fondazione, da altri beni mobili e immobili, da contributi e sovvenzioni ricevuti da enti o istituzioni pubbliche e private, da attività di auto-finanziamento, da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione dal Consiglio di

Amministrazione, ad incrementarlo.

Articolo 4 - ESERCIZIO FINANZIARIO

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

4.01 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura o all'attività della Fondazione, l'Assemblea approva il bilancio dell'esercizio precedente, redatto in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

4.02 L'Assemblea approva inoltre il bilancio sociale di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo n. 112/2017. Il bilancio sociale è redatto in conformità delle linee guida del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e tiene conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Fondazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale è pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato al registro delle imprese competente.

Articolo 5 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

5.01 Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 112/2017, la Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 e dall'art. 16 del medesimo decreto.

5.02 A tali fini è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comune denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 6 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

6.01 I membri della Fondazione sono:

- i Fondatori;
- i Partecipanti.

Articolo 7 - FONDATORI E PARTECIPANTI

7.01 Sono Fondatori le persone fisiche e giuridiche che sono indicate come tali nell'atto costitutivo. Possono inoltre assumere la qualifica di Fondatore persone fisiche o giuridiche che:

- intendano collaborare fattivamente alla gestione della fondazione e
- che siano ammesse come Fondatori dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri. La qualifica di Fondatore è a vita ed è gratuita.

7.02 Sono Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli enti, anche privi di personalità giuridica, che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi e che sono ammessi a farne parte dal Consiglio di Amministrazione. Per contributo significativo si intende un'erogazione effettuata a favore della Fondazione di ammontare almeno pari a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

7.03 La qualità di Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri e si perde automaticamente se il Partecipante non versa il contributo annuale a favore della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri può deliberare l'esclusione dei Partecipanti per inadempimento dei doveri derivanti dal presente statuto o comportamento incompatibile con la missione dei valori della Fondazione.

7.04 Partecipanti e Fondatori, se enti o persone giuridiche, sono esclusi automaticamente dalla Fondazione nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo avvenuto, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali.

7.05 I Partecipanti e i Fondatori possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

7.06 Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso dell'escluso all'Assemblea dei Fondatori entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera stessa.

Articolo 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

8.01 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Comitato dei Partecipanti, se nominato;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale.

8.02 Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112/2017 coloro che assumono cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato; b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale; c) indipendenza: inesistenza di titolarità di posizioni in manifesto conflitto di interesse con la Fondazione tali da compromettere l'indipendenza.

Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI FONDATORI

9.01 I Fondatori costituiscono l'Assemblea dei Fondatori.

9.02 L'Assemblea dei Fondatori ha i seguenti poteri:

- definire gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- nominare il Consiglio di Amministrazione e il Presidente della Fondazione;
- nominare l'organo di controllo e il Revisore legale dei Conti, determinandone il compenso nei limiti di legge;
- determinare la misura di eventuali compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge;
- proporre al Consiglio di Amministrazione, occorrendo, la nomina di un Direttore;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- deliberare le modifiche statutarie anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare l'estinzione della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

9.03 L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno. E' altresì convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario con l'indicazione delle materie da trattare.

9.04 La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza (tre in caso di urgenza). L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza,

oltre al relativo ordine del giorno. La riunione è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano all'adunanza tutti i Fondatori. Ciascun Fondatore, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro Fondatore. Ciascun Fondatore non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

9.05 Ciascun Fondatore ha diritto ad un voto. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Fondatori e delibera a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell'adunanza e riportato sul libro verbali dell'Assemblea dei Fondatori.

Articolo 10 - COMITATO DEI PARTECIPANTI

10.01 Il Comitato dei Partecipanti è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione che informa sulle attività e i risultati della Fondazione. Esso può dotarsi di un proprio regolamento interno di funzionamento ed organizzazione.

10.02 Il Comitato dei Partecipanti può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.

Articolo 11 - COINVOLGIMENTO DI LAVORATORI, UTENTI ED ALTRI STAKEHOLDER

11.01 Nei regolamenti della Fondazione sono previste, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 112/2017, adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività della Fondazione.

11.02 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sulle condizioni di lavoro.

11.03 Delle forme e modalità di coinvolgimento viene dato conto nel bilancio sociale di cui all'art. 4.02 del presente statuto.

Articolo 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.01 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti variabile da tre a quindici membri, compreso il Presidente.

I componenti durano in carica tre esercizi fino ad approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.

12.02 Il primo Consiglio di Amministrazione è indicato nell'atto costitutivo. I suoi componenti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

12.03 Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, i sostituti sono nominati dalla Assemblea dei Fondatori alla prima seduta utile. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori il Consiglio decade e l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea dei Fondatori per le nuove nomine.

Articolo 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.01 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:

- i) approvare il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio sociale, da presentare ed illustrare all'Assemblea dei Fondatori;
- ii) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- iii) approvare eventuali regolamenti interni;
- iv) nominare, eventualmente, su proposta dell'Assemblea dei Fondatori, un Direttore (scelto anche tra soggetti esterni del Consiglio), determinandone le mansioni e il compenso.

13.02 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, ogni organismo che reputi necessario per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi.

13.03 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente e/o ad uno degli altri consiglieri.

13.04 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, consulenti, membri dell'Assemblea di Fondatori o del Comitato dei Partecipanti ed esperti nelle materie di competenza della Fondazione.

Articolo 14 - CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.01 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno. E' presieduto dal Presidente della Fondazione. E' convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

14.02 Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente.

14.03 Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale;

14.04 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza e riportato sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 - PRESIDENTE

15.01 Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori. Dura in carica tre esercizi fino ad approvazione del bilancio del terzo esercizio e può essere rinominato.

15.02 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, il Comitato dei Partecipanti e il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati. Al Presidente spetta altresì:

i) compiere, nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che saranno portati a conoscenza dello stesso Consiglio appositamente convocato entro 30 (trenta) giorni; ii) agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni; iii) rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Il Presidente cura inoltre le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

15.03 Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare singole funzioni ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 - VICE PRESIDENTE

16.01 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti.

Dura in carica tre esercizi e può essere rinominato.

16.02 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

16.03 Di fronte a terze, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 17 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

17.01 L'Assemblea dei Fondatori nomina un sindaco unico o un collegio sindacale aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

17.02 I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali della Fondazione ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci, come previsto dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 112/2017.

17.03 Nel caso in cui l'organo di controllo sia nominato in forma collegiale, esso è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. In caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti della metà un componente del collegio sindacale è nominato dai lavoratori della Fondazione.

17.04 La nomina del revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

17.05 L'Organo di controllo e/o il Revisore dei conti durano in carica tre esercizi fino ad approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.

Articolo 18 - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

18.01 La Fondazione si estingue per le cause di cui all'art. 27 del codice civile.

18.02 In caso di scioglimento volontario della Fondazione o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo è devoluto ad enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017 secondo deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, fermo restando il rispetto dell'art. 6 del Decreto del 27 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 19 - RINVIO

19.01 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto di fa riferimento alle norme del decreto legislativo n. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

F.TI: RUVIOLI FILIPPO

LAURA GENIO NOTAIO (SIGILLO)=

Io sottoscritta dr.ssa LAURA GENIO notaio in Casalbuttano ed Uniti,
certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme
all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Casalbuttano ed Uniti, 6 giugno 2025